

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
PER IL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA
CAVA "GHIARELLA"
DELL'AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE OMONIMO
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO)

FASCICOLO B

INQUADRAMENTO PROGETTUALE
PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

B.5 SCHEMA DI CONVENZIONE

Maggio 2014

PROPONENTE

GRANULATI DONNINI S.P.A
VIA CAVE MONTORSI, 27/A
41126 SAN DAMASO (MO)
C.F. E P.IVA 02242950364
TEL 059.468681 FAX 059.468145
LEGALE RAPPRESENTANTE MARIA DONNINI

GRUPPO DI LAVORO

Coordinamento del progetto: Dott.ssa Geol. Claudia Borelli

Dott.ssa Geol. Laura Fantoni

Ing. Andrea Bergonzini

Dott. Agr. Roberto Salsi

Tecnico competente Dott.ssa Michela Malagoli

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12 NELLA CAVA DENOMINATA "GHIARELLA"

-----FRA-----

il COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO) (che in seguito sarà citato come Comune), con codice fiscale 00311560361, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica; Edilizia Privata, Ambiente Arch. Alessandro Magnani

-----E-----

la ditta "GRANULATI DONNINI S.P.A." (che in seguito verrà citata come Ditta) Codice Fiscale, Partita I.V.A e numero d'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di San Cesario sul Panaro (MO) 02242950364, con sede a San Cesario sul Panaro (MO), Via Cave Montorsi n. 27/A, rappresentata dalla Sig.ra Maria Donnini, nata a Marano Sul Panaro (MO) il 25/08/1965, C.F. DNNMRA65M65E905Z, nella sua qualità di Amministratore Delegato, residente per la carica in San Cesario sul Panaro (MO), Via Cave Montorsi n. 27/A;-----

-----PREMESSO-----

- che la ditta "GRANULATI DONNINI S.P.A." ha presentato al Comune di San Cesario sul Panaro (MO) in data con protocollo di ricezione n. del integrata con note prot. del domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava per l'estrazione di;-----

- che la cava è ricompresa nel del PAE del Comune di San Cesario sul Panaro (MO), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 24/07/1997;-----

- che l'area oggetto della domanda di scavo è identificata al Catasto Terreni del Comune di San Cesario sul Panaro (MO) ai fogli mappali, e confina:-----

a) ad ovest con ;-----

b) a sud con;-----

c) ad est con;-----

d) a nord con;-----

- che la disponibilità dei terreni di cava deriva da visure catastali;-----
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il progetto di coltivazione della cava e quello di ripristino, durante ed al termine dell'attività;-----

- che tali atti progettuali prevedono anche l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;--
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91;-----

- che il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA secondo quanto disposto dalla L.R. 9/99 e successive modifiche concludendosi con come da Delibera della Giunta Comunale;----
- che la Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nelle sedute del esprimendo il proprio parere finale positivo in data;-----
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;-----

- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. del
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune (atti che in seguito saranno citati come Progetto);-----
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:-----

- a) documentazione amministrativa:-----
- titoli conferenti la disponibilità dell'area;-----
- Certificato d'iscrizione alla CCIAA;-----

- Estratto di mappa e Partita catastale;-----
- proposta di convenzione;-----
- designazione del Direttore responsabile;-----

b) documentazione tecnica:

- Fascicolo 1 - Relazione tecnica e illustrativa (Piano di coltivazione e sistemazione, Programma economico-finanziario);
- Fascicolo 2 - Relazione Geologica, idrogeologica e giacimentologica;
- Fascicolo 3 - Relazione Agro-Vegetazionale;
- - Fascicolo 4 - Proposta di convenzione;

Fascicolo 6 - Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione ;

c) Fascicolo 5 - tavole fuori testo:

Tavola B2.1	Planimetria catastale	Scala 1:2.000
Tavola B2.2	Planimetria dello stato di fatto	Scala 1:1.000
Tavola B2.3	Planimetria delle opere preliminari	Scala 1:1.000
Tavola B2.4	Planimetria del progetto di scavo	Scala 1:1.000
Tavola B2.5	Sezioni litostratigrafiche dello scavo	Scala 1:1.000
Tavola B2.6	Planimetria del progetto di sistemazione	Scala 1:1.000
Tavola B2.7	Sezioni di sistemazione	Scala 1:1.000
Tavola B2.8	Documentazione fotografica	

Ciò premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.-----

Le premesse sono parte integrante della Convenzione.-----

TITOLO I°

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – RISPETTO DELLA CONVENZIONE-----

La presente convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e della L.R. 17/91 viene sottoscritta per l'attuazione del Progetto di coltivazione e ripristino della cava.

.....-----

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA-----

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 18/07/1991 n. 17.

L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.-----

ART. 3 - GARANZIA FINANZIARIA-----

Alla firma del presente atto la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 35 e 36.-----

ART. 4 - DENUNCIA DI INIZIO LAVORI-----

La Ditta dovrà comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e dall'art. 147 della L.R. 3/99, al Comune, alla Provincia di San Cesario sul Panaro (MO) e all'AUSL competente. Analogamente la Ditta dovrà comunicare la sospensione, la ripresa e la fine dei lavori.-----

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia e all'AUSL competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e del DSS.-----

ART. 5 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE-----

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione è fissata in 2 anni per la fase di estrazione e in 2 anni per la fase di ripristino per un totale di quattro anni a partire dalla data di notifica alla Ditta dell'autorizzazione stessa, nel rispetto delle fasi indicate all'art. 19.-----

ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA-----

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i seguenti dati significativi della cava:-----

- tipo di materiale estratto;-----
- denominazione della cava;-----
- ditta esercente;-----
- direttore responsabile e relativo recapito telefonico;-----
- sorvegliante;-----

- estremi dell'atto autorizzativo;-----
- scadenza dell'autorizzazione;-----
- eventuali proroghe dell'autorizzazione.-----

TITOLO II°

OPERE PRELIMINARI

ART. 7 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA-----

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, caposaldi costituiti da picchetti metallici inamovibili numerati e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati, cartografati in scala adeguata e corredati di schede monografiche; copia di tale cartografia dovrà essere fornita prima dell'inizio dei lavori al Comune.-----

ART. 8 – RECINZIONE-----

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 m. Lungo la recinzione dovranno essere posizionati appositi cartelli monitori ogni 40 m. In corrispondenza del previsto accesso all'area di cava dovrà essere posto in opera un cancello metallico idoneo ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati.-----

ART. 9 – TERRAPIENI PERIMETRALI-----

La Ditta dovrà realizzare i terrapieni di contenimento degli impatti sui fronti nord e sud come indicato in progetto.-----

I terrapieni dovranno raggiungere le altezze di progetto e sulla sommità sud dovrà essere realizzato un impianto fitto di cespugli a foglia non caduca per ulteriore mitigazione degli impatti rumore ed aria. L'incremento del rumore dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi non dovrà superare i limiti delle norme e dei regolamenti vigenti.-----

La ditta dovrà realizzare gli argini perimetrali come indicato in progetto; l'inverdimento di tali argini dovrà avvenire entro la prima stagione propizia per i trapianti.-----

ART. 10 – FOSSI DI GUARDIA-----

Lungo i lati della cava dovranno essere realizzati fossi di guardia disposti come indicato nelle tavole progettuali per evitare l'ingresso delle acque superficiali esterne, di sezione tale da consentire il loro smaltimento in un ricettore idoneo. Le eventuali acqua interne derivanti dalle precipitazioni e dalle lenti limoso-sabbiose intercettate in fase di escavazione dovranno essere raccolte e allontanate nello stesso ricettore. A fine lavori le venute d'acqua dovranno essere tamponate per evitare ristagni a recupero avvenuto, oppure allontanate con fosso di drenaggio continuo sul perimetro di fondo area ed impianto di sollevamento.-----

ART. 11 – PIEZOMETRI-----

La Ditta dovrà provvedere all'installazione, a propria cura e spese, prima dell'inizio lavori di estrazione, di n° 1 piezometri profondi almeno 10 m nei punti indicati in progetto. Sono già predisposti gli altri due punti di monitoraggio-----

Attraverso di essi dovrà essere effettuato, con cadenza trimestrale, il rilievo piezometrico e di qualità dell'acqua sotterranea mediante analisi chimica dei parametri indicati nel Progetto, fino al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 37. In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia della frequenza delle letture sia delle analisi. La prima campagna di misura, che servirà come termine di confronto per i successivi controlli, dovrà essere effettuata prima dell'inizio degli scavi.-----

I risultati dei rilievi piezometrico ed i certificati di analisi chimica dovranno essere forniti al Comune entro i quindici giorni successivi alla data di certificazione e tali dati, opportunamente elaborati per definire l'andamento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei, dovranno essere allegati alla relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori di cui al successivo art. 25.-----

Ai fini della tutela delle acque sotterranee all'interno dell'area di cava non potranno esservi serbatoi di combustibili od altre sostanze pericolose.-----

ART. 12 - STRADA DI ACCESSO - POLVEROSITA'-----

La ditta dovrà provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso dalla cava, a partire dalla viabilità pubblica, per una lunghezza di almeno 100 m ed evitare, anche attraverso sistemi di lavaggio degli automezzi, di sporcare la viabilità pubblica.-----

Gli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla cava potranno utilizzare esclusivamente i percorsi previsti dagli elaborati di progetto. Lungo tali percorsi dovranno essere adottati i sistemi di mitigazione delle polveri e dei rumori indicati nella relazione di progetto. In ogni caso la polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non potrà risultare superiore agli standards di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente per l'attività in questione, anche prevedendo, se necessario, interventi di umidificazione della viabilità di cava. La Ditta, nel caso di umidità del terreno rimosso troppo bassa, dovrà dotare i propri mezzi di trasporto di teli di copertura del carico.-----

ART. 13 - CONTENIMENTO DEL RUMORE-----

L'attività estrattiva non dovrà produrre emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti per le diverse zone acustiche presenti.-----

ART. 14 - CONTROLLO ARCHEOLOGICO-----

Nel caso di interessamento di aree assoggettate dal PSC-POC-RUE a “controllo archeologico preventivo”, l'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato al preventivo nulla-osta da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate. Tale nulla-osta deve essere richiesto con istanza rivolta alla Soprintendenza e presentata al Museo Civico Archeologico di San Cesario sul Panaro (MO); copia del parere deve far parte della documentazione amministrativa.-----

TITOLO III°

ATTIVITA' ESTRATTIVA E DI RIPRISTINO

ART. 15 - SUPERFICIE DI CAVA-----

La superficie interessata all'intervento è di 53.846 mq, dei quali 24.443 m² per escavazione e sistemazione, 17.966 m² per aree di servizio, 16.376 m² per lotti di sola sistemazione.

La superficie destinata all'escavazione indicata al comma precedente si riferisce all'ipotesi di utilizzazione anche di aree comprese nel rispetto di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 relativo alla viabilità pubblica e alle linee elettriche esistenti; si richiamano pertanto le condizioni riportate ai successivi artt. 19, 20 e 21.-----

ART. 16 - PROFONDITA' DI SCAVO-----

La profondità massima raggiungibile è di 9 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e riferiti al caposaldo inamovibile individuato negli atti di progetto.-----

ART. 17 - MATERIALI ESTRAIBILI-----

Il materiale estraibile è costituito da 80.000 mc di ghiaia e sabbia alluvionale, misurati in cava. L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 25. Ai volumi così determinati del materiale estratto verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 34.-----

ART. 18 – PRESENZA DI MATERIALE STERILE-----

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati volumi significativi di materiali diversi da quello autorizzato, ne dovrà essere data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la loro consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 34 della presente convenzione se tali materiali verranno accantonati per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino oppure smaltiti. Nel caso che vengano commercializzati saranno soggetti all'onere di cui all'art. 34 e non andranno in diminuzione del volume massimo estraibile.----

ART. 19 –TEMPI E FASI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO---

Nella coltivazione e nel ripristino l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto, ed in particolare:-----

- l'attività di coltivazione avverrà in tre lotti annuali successivi identificati nel progetto;-----

- alla fine del primo anno di esercizio dovrà essere completato il primo lotto d'escavazione ed eseguito il ritombamento di almeno il 50% della superficie scavata, escluso il riporto del terreno vegetale;-----

- alla fine del secondo anno di esercizio dovrà essere completato il secondo lotto d'escavazione ed eseguito il ritombamento di almeno il 50% della sua superficie, escluso il riporto del terreno vegetale; dovrà inoltre essere completata la sistemazione del fondo del primo lotto, compreso l'inerbimento e la piantumazione;-----

- alla fine del terzo anno di esercizio dovrà essere completato il terzo lotto d'escavazione ed eseguito il ritombamento di almeno il 50% della sua superficie, escluso il riporto del terreno vegetale; dovrà inoltre essere completata la sistemazione del fondo del secondo lotto, compreso l'inerbimento e la piantumazione;-----

- alla fine del quarto anno di esercizio l'area di cava dovrà risultare completamente risistemata, con la realizzazione di tutti gli inerbimenti, dei rimboschimenti, dei sentieri, e di ogni altra opera prevista nel progetto;-----

- il quinto anno sarà riservato ad eventuali riprese e finiture, alla sostituzione delle fallanze e alle cure colturali;-----

La ditta dovrà comunicare l'avvenuto completamento dei singoli lotti d'escavazione:-----

ART. 20 – MODALITA' DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE-----

L'inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui al Titolo II° della presente Convenzione.-----

L'attività di escavazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.-----

In ogni momento della lavorazione il terreno agricolo di copertura dovrà risultare asportato per una distanza minima di 2 m dal ciglio superiore del fronte di scavo e avere una pendenza minore o uguale a 30° misurati sull'orizzontale. Tutte le operazioni dovranno comunque risultare tali da garantire la stabilità dei fronti e la sicurezza degli operatori secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Polizia mineraria.-----

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.-----

ART. 21 – MODALITA' DEI LAVORI DI RIPRISTINO-----

L'attività di ripristino dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.-----

Il quantitativo di materiale necessario per il ripristino è di mc.--

Considerate le modalità di ripristino dell'area estrattiva si ha un eccesso di mc di materiale oltre a quello necessario per tali lavori. Questo potrà essere accumulato in cava

ed essere utilizzato, entro il periodo di validità della presente Convenzione, per maggiori ripristini o commercializzato secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 3 delle NTA del PAE; in questo caso verranno applicate le tariffe regionali.----

(In alternativa: Considerate le modalità di ripristino dell'area estrattiva, viene richiesto l'impiego di mc di materiale da importare, in aggiunta ai mc presenti in cava. Il materiale di ripristino importato dovrà possedere tutte le caratteristiche di idoneità ambientale e tecnica necessarie, da dimostrarsi prima dell'utilizzo effettivo. In particolare dovrà essere inerte, non contaminato, proveniente da scavi di profondità non superiore a 3 m, non contenente plastica, inclusioni di asfalto ed altri materiali estranei. E' ammessa la presenza di una minima percentuale di ciottoli o sfridi di laterizio e calcestruzzo, tale da non ostacolare la normale crescita della vegetazione).-----

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitigli da terzi. Il terreno agricolo di copertura non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di ripristino.-----

L'inerzia della Ditta nei lavori di ripristino ambientale, come previsti dall'art. 19, tale da compromettere la conclusione, anche parziale, dell'attività di recupero entro i tempi programmati può comportare la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/91.-----

ART. 22 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI-----

Nel caso in cui, a lavori di ripristino finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del Comune, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai successivi art. 35 e 36, facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.-----

ART. 23 – LAVORI DI MANUTENZIONE-----

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva fissata all'art. 5 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 22 e delle eventuali proroghe previste dall'art. 32. La Ditta s'impegna a provvedere ad un'adeguata manutenzione delle piantumazioni

eseguite sulla base del progetto approvato, per un periodo di almeno 2 anni dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente Convenzione.-----

ART. 24 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA'-----

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata:-----

- ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di ripristino così come previsto nel progetto;-----

- ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;-----

- ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.-----

Il mancato rispetto della convenzione comporta la sospensione della validità dell'autorizzazione estrattiva di cui all'art. 2.-----

ART. 25 - RELAZIONE ANNUALE-----

La Ditta dovrà presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:-----

- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 settembre di ogni anno, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di ripristino e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e del materiale sterile;-----

-

- computo metrico dei materiali estratti (distinti in materiale utile, sterile e terreno agricolo di copertura);-----

- relazione sull'utilizzo dei materiali estratti, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna, impiegati per eventuali ritombamenti e distinti per quantità e qualità.-----

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.-----

Il quantitativo del materiale utile estratto, a tutto il 15 settembre e indicato nella relazione, sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo art. 34. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.-----

Analoga relazione, completa di elaborati e di documentazione fotografica, dovrà essere presentata in sede di istanza di svincolo della garanzia fideiussoria come indicato all'art. 37. -----

La relazione dovrà contenere i risultati del controllo archeologico di cui all'art. 14, a firma dell'archeologo incaricato.-----

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 26 – COSTRUZIONI ACCESSORIE-----

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessarie le autorizzazioni edilizie previste dalla L. R. 25/11/2002 n° 31 e successive modifiche ed integrazioni.-----

Non necessitano quindi di autorizzazione le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere di recinzione, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi lavori di ripristino.-----

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.-----

Gli eventuali locali per il ricovero dei servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di ripristino di cui al precedente art. 21.-----

ART. 27 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO-----

Fermo restando quanto indicato dalla Soprintendenza archeologica per le operazioni di controllo archeologico preventivo, di cui all'art. 14, qualora, durante le fasi di escavazione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche al Comune.-----

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo con benestare scritto della competente autorità.-----

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione. Nel caso in cui eventuali ritrovamenti siano tali da rendere necessaria una modifica alle escavazioni o alle risistemazioni, la Ditta dovrà presentare un nuovo piano di escavazione e/o un nuovo progetto di ripristino ai sensi del successivo art. 31 secondo capoverso.-----

ART. 28 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI-----

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta s'impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare e al Comune e a sospendere immediatamente i lavori. Questi potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.-----

ART. 29 - RISCHI EMERGENTI-----

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.-----

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell'autorizzazione s'impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.-----

ART. 30 – DANNI-----

Nel caso che, nell'esercizio dell'attività, siano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatasi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività estrattiva. Qualora tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 40 l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato al Comune a titolo di indennizzo. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino. La Ditta esclude fin d'ora il Comune da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava di cui alla presente Convenzione.-----

TITOLO V°

VARIANTI, PROROGHE E DEROGHE AL PROGETTO

ART. 31 – VARIANTI AL PROGETTO-----

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di ripristino finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale estraibile.-

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di ripristino finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11,12,13,14. In questo caso la Ditta dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far

parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e l'entità dei lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione.-----

ART. 32 – PROROGA DELLA CONVENZIONE-----

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15 comma 2 della L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni 1.

ART. 33 – DEROGHE-----

L'attività estrattiva in progetto prevede il pieno rispetto delle distanze di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 ed il rispetto delle distanze dai confini di proprietà. L'escavazione in deroga dalle distanze previste dall'art. 104 è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione provinciale. L'eventuale escavazione in deroga, in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. L'escavazione in deroga alle distanze dai confini di proprietà è subordinata all'assenso dei confinanti.-----

TITOLO VI°

ONERI E GARANZIE

ART. 34 – TARIFFE-----

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 15 ottobre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. comma 2 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento dalla Giunta Regionale.-----

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 25.-----

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci

giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.-----

ART. 35 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE-----

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.-----

a) l'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in Euro(.....) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto per l'esecuzione delle opere di ripristino della cava.-----

b) la garanzia di Euro (.....) di cui al precedente comma è costituita per mezzo di fideiussione bancaria n. contratta in data presso la....., ferma restando la possibilità di cambiare Istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.-----

c) la Ditta dovrà effettuare tutti i rinnovi tacitamente e automaticamente fino al rilascio della prescritta liberatoria di cui al successivo art. 36.---

d) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.

e) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti clausole:-----

- il mancato versamento da parte della Ditta della garanzia del premio o del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni nei confronti del Comune di San Cesario sul Panaro (MO), dell'Istituto o Compagnia fideiussore;

- indipendentemente da qualsiasi fatto secondario o clausola solo il Comune di San Cesario sul Panaro (MO) è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fideiussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore;-----

- fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto o sostitutivo del Comune;-----

- l'Istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 comma 2 del Codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;-----

f) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 25 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di ripristino finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria.-----

Contestualmente al deposito della garanzia fidejussoria sopra indicata, verranno svincolate quelle presentate in data;-----

ART. 36 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI-----

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni, da eseguire sulla base del progetto approvato, per un periodo di 2 anni dal momento della conclusione di tutte le opere di rimboschimento, documentate da una comunicazione di fine lavori, la Ditta dovrà prestare alla firma della presente convenzione, ulteriore fideiussione di Euro
(.....), pari al 20% dei costi di rimboschimento e manutenzione, da mantenere per i 2 anni successivi al completamento

delle opere di risistemazione; tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione bancaria n. contratta in data presso la ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro dieci giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.-----

Il contratto fideiussorio dovrà contenere le clausole indicate al punto c) d) ed e) del precedente art. 35.-----

Contestualmente al deposito della garanzia fidejussoria sopra indicata, verranno svincolate quelle presentate in data;-----

ART. 37 - SVINCOLO DELLE GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 35 E 36-----

Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue:-----

- a completa ultimazione dei lavori di ripristino di cui agli atti di progetto e previa richiesta della Ditta corredata da un'attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore responsabile e dalla relazione di cui al precedente art. 25, il Comune libererà la garanzia di cui all'art. 35, contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposito procedimento di verifica finale; detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. Trascorsi due anni dal completamento delle opere di ripristino, il Comune, previa richiesta della Ditta, verificherà lo stato di attecchimento delle piantumazioni e provvederà a liberare la garanzia di cui all'art. 36.-----

Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione dovrà risultare da apposito certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposita verifica. Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta. Gli oneri per le eventuali spese tecniche quali rilievi topografici, della rumorosità, indagini geotecniche e chimiche che il Comune ritenga necessarie e funzionali all'accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate saranno a carico della Ditta.-----

-

ART. 38 - VIGILANZA E CONTROLLI-----

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore responsabile ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

ART. 39 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI-----

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai Regolamenti comunali, dalle Direttive provinciali e regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale sia nazionale.-----

ART. 40 – CONTENZIOSO-----

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, i quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di San Cesario sul Panaro (MO). La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.-----

ART. 41 – SANZIONI-----

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L. R. 18/91 n. 17.----

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 1996 n. 152 nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.--

ART. 42 – CESSIONE DELLE AREE (Ove previsto)-----

La Ditta come da specifica dichiarazione del, dovrà cedere al Comune di San Cesario sul Panaro (MO) l'area interessata dalla presente convenzione al termine delle opere di risistemazione di cui in progetto.-----

La cessione dell'area di cui sopra avverrà in qualsiasi momento il Comune lo richieda; la cessione delle aree avverrà a seguito di semplice richiesta del Comune di San Cesario sul

Panaro (MO), al termine delle escavazioni e delle opere di risistemazione ambientale, inverdimenti compresi.-----

La DITTA si impegna inoltre, fin d'ora, a trasferire il possesso delle aree di cui sopra anche prima del trasferimento della proprietà, nel momento in cui il Comune lo richiedesse.-----

I frazionamenti delle aree restano a cura e spese della DITTA; gli Atti di cessione restano a carico del Comune di San Cesario sul Panaro (MO).-----

TITOLO VII°

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 43 – REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI-----

La ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.-----

La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n. 634.-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta.-----

San Cesario sul Panaro (MO), li

PER IL COMUNE

PER LA DITTA

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Risorse e Territorio